

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

155° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 1993

INDICE

Commissioni permanenti

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali Pag. 5

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari Pag. 3

Organismi bicamerali

Assistenza sociale Pag. 9

Procedimenti di accusa » 16

CONVOCAZIONI Pag. 31

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1993

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,45.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

(A 008 0 00, C 21ª, 0021)

Il PRESIDENTE avverte che, con lettera del 10 maggio 1993, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari i senatori Casoli e Ricevuto, in sostituzione dei senatori Dell'Osso e Sellitti, entrati a far parte del Governo.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- Doc. IV, n. 97, contro il senatore Giunta, per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concussione).

(R 135 0 00, C 21ª, 0101)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore GIUNTA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori MAISANO GRASSI, COMPAGNA, PREIONI, SAPORITO, GIORGI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Giunta, prendono la parola i senatori FILETTI, COVI, GIORGI, PEDRAZZI CIPOLLA, FABJ RAMOUS, SAPORITO, MAISANO GRASSI e PREIONI.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Giorgi di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta del 18 marzo 1993, della seguente domanda:

- Doc. IV, n. 77, contro il senatore Cusumano per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

(R 135 0 00, C 21ª, 0079)

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Prendono quindi la parola i senatori PINTO, FILETTI e GIORGI.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Dionisi di redigere la relazione per l'Assemblea.

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta rinvia l'esame della seguente domanda:

- Doc. IV, n. 95, contro il senatore Candioto, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 476 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Infine, il PRESIDENTE avverte che - dovendosi rinviare la trattazione delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta di domani e di dopodomani - le sedute della Giunta, già convocate per mercoledì 12 maggio 1993, alle ore 21, e per giovedì 13 maggio, alle ore 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 22.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1993

64^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Cutrera.**La seduta inizia alle ore 15,35.*SULLA NOMINA DEL SENATORE CUTRERA A SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(A 003 0 00, C 13^a, 0001)

Il presidente GOLFARI dà il benvenuto al sottosegretario Cutrera, dichiarandosi certo che l'attività governativa trarrà grande giovamento dal patrimonio di competenze acquisito dal neosottosegretario ai lavori pubblici nel corso della sua lunga esperienza quale componente della 13^a Commissione permanente sin dalla sua istituzione. Alle parole del Presidente, si associa la Commissione tutta.

Il sottosegretario per i lavori pubblici, senatore CUTRERA, ringrazia il Presidente ed i colleghi per il saluto cordiale e si ripromette di mantenere un rapporto saldo con la sede parlamentare di competenza, essendo necessario svolgere una dialettica serrata tra Governo e Parlamento in merito agli innumerevoli argomenti sui quali la società civile attende una risposta dalle istituzioni.

IN SEDE CONSULTIVA

«Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione» (1145)

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 maggio, con il seguito della discussione generale.

La senatrice PROCACCI si esprime a favore della revoca del decreto-legge n. 101 del 1993: le associazioni ambientaliste sono contrarie al silenzio-assenso, fonte di lassismo amministrativo nei

confronti dell'abusivismo edilizio e ispirato ad un'impostazione che collega l'occupazione alla cementificazione del territorio; neppure si può per decreto modificare normative a regime, con norme in dubbio di incostituzionalità anche per la violazione delle competenze delle autonomie locali. Raccomanda perciò cautela nell'esame parlamentare del provvedimento, nonché un lavoro comune dei componenti della Commissione anche in sede referente ed in Assemblea; analoghi auspici rivolge al Governo, che dovrebbe comunque impegnarsi ad un ripensamento del testo.

Il senatore PARISI Vittorio invita il Governo a ritirare il decreto-legge in esame: la sua parte politica, infatti, è fermamente contraria al provvedimento, che assume il sostegno all'occupazione alla stregua di uno strumento occasionale per favorire investimenti eterogenei in modo non condivisibile. Sarebbe quanto mai opportuno, pertanto, trasformare alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge in proposte normative da presentare al Parlamento con altrettanti disegni di legge. In ogni caso, è necessario che il Governo chiarisca il suo orientamento in ordine ad un provvedimento di urgenza adottato dal precedente Governo. Quanto al merito delle disposizioni in esame, esprime la sua recisa opposizione all'articolo 5. L'articolo 16, inoltre, nel disporre incentivi al trasporto pubblico su gomma non corrisponde a una sensibilità ormai diffusa e matura circa l'esigenza di contenere il ricorso a tale sistema di trasporto, per ragioni di compatibilità ambientale. Chiede poi chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ai limiti previsti dall'articolo 21.

Quanto alle disposizioni in materia ambientale, di cui agli articoli 17, 18 e 19, trova inopportuna la considerazione annessa alle autorità di bacino, il cui profilo funzionale dovrebbe essere complessivamente rielaborato. L'articolo 18, peraltro, costituisce un inaccettabile intervento in una materia assai complessa, che esige piuttosto misure articolate e ponderate, senza privilegiare una sola tecnologia di smaltimento. Si sofferma poi sulla ristrutturazione del Ministero dell'ambiente, esprimendo apprezzamento per la presentazione di un apposito disegno di legge: reputa inopportune, pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 19, con particolare riferimento al comma 2.

Nel precisare che l'opposizione al decreto-legge in esame da parte del Gruppo di Rifondazione comunista non ha indole pregiudiziale ma deriva da una critica ponderata a un sistema di intervento per più versi censurabile, ritiene altresì non condivisibile la riformulazione dell'articolo 5 prospettata dal relatore osservando, in particolare, che le commissioni edilizie rappresentano sovente un utile strumento di controllo democratico sull'uso del territorio.

Il senatore BORATTO osserva che gli obiettivi sottesi al decreto-legge non potrebbero essere conseguiti con le disposizioni che vi sono contenute: in particolare, ritiene censurabile l'intento di rilanciare gli investimenti senza considerare i profili di tutela del territorio, ad esempio con riguardo all'articolo 5. A tale proposito considera che l'istituto dell'autocertificazione consentirebbe una maggiore agilità amministrativa ove sia inserito in un contesto di complessiva efficienza

dei pubblici uffici competenti in materia nonché di coerente ridefinizione degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ritiene che il comparto in questione esponga elementi di eccesso edificatorio, inducendo a perseguire un corretto recupero del patrimonio esistente piuttosto che un nuovo impulso alle attività costruttive. Lamenta poi una grave incongruenza tra le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 e quelle contenute nell'articolo 7: i piani integrati, infatti, insistono su una vicenda urbanistica assai più complessa e critica di quella concernente i piani di lottizzazione, rivelandosi incomprensibile, pertanto, l'esclusione del silenzio-diniego nel caso di cui all'articolo 7.

Quanto all'articolo 18, le sue perplessità sono riferite non tanto alla misura della tassa, quanto al rinnovato proposito di introdurre soluzioni fiscali prima ancora che siano previsti i necessari piani di risanamento ambientale. Nel disordine normativo attualmente riscontrabile in materia, sarebbe peraltro auspicabile uno stalcio dell'articolo 18 al fine di predisporre una organica proposta di normativa-quadro. L'articolo 21, inoltre, assume un tenore velleitario in ordine ai termini previsti per gli adempimenti di cui al comma 1.

Si associa, infine, alla richiesta di trasformare in disegno di legge una parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

Il senatore GIOLLO auspica che i tempi brevi in cui il Governo si ripromette di operare non vadano a discapito della funzione parlamentare e del necessario approfondimento delle questioni di salvaguardia ambientale; in proposito, meglio sarebbe ritirare il decreto-legge in esame, in quanto la difesa dei suoi contenuti urbanistici, edilizi, acquedottistici, fiscali e di rifiuti rappresenta un atto di grave continuità nei confronti delle discutibili scelte operate in merito dal Governo precedente (scelte eterogenee e scarsamente riguardose delle autonomie locali garantite dalla Costituzione).

Conclusasi la discussione generale, in sede di replica il relatore, senatore MONTRESORI, illustra uno schema di parere favorevole, condizionato peraltro all'introduzione di emendamenti al testo del disegno di legge n. 1145, nelle parti di competenza. Per quanto riguarda l'articolo 5, concernente la concessione edilizia, si propone una norma valevole solo per i comuni dotati di piano regolatore approvato; non si applica comunque nel caso di immobili vincolati dalle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939. La norma è transitoria in attesa della nuova legislazione urbanistica generale ed in assenza di leggi regionali regolanti il silenzio-assenso in applicazione della legge n. 241 del 1990. In tal modo la concessione edilizia introduce nel regime previsto dalla legislazione urbanistica vigente la regola del silenzio-assenso: in base ad essa, il cittadino presenta la domanda ed il sindaco ha 90 giorni per dare la concessione; trascorso questo termine il cittadino può iniziare la procedura per il silenzio-assenso con un invito formale notificato al sindaco a pronunciarsi entro 30 giorni ed allega una relazione asseverata dal progettista con la conferma esatta dei dati progettuali, nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie e delle altre norme vigenti. Trascorsi 30 giorni dalla notifica la domanda di concessione si intende accolta.

Per quanto riguarda l'iter procedurale, viene indicato, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento che cura l'istruttoria entro 60 giorni (può chiedere, una sola volta, elementi integrativi) e formula la proposta motivata al sindaco: questi adotta il provvedimento su visto del capo del servizio tecnico. Sono soppressi i pareri consultivi delle commissioni edilizie e i tempi previsti per i pareri delle circoscrizioni, ove esistano, sono ridotti a metà: si è così ritenuto di eliminare il parere consultivo delle commissioni edilizie sia per il procedimento che responsabilizza nelle decisioni gli incaricati ed il sindaco sia per i tempi da rispettare (che non possono essere assicurati con la presenza di organi collegiali da convocare e riunire approssimativamente). D'altra parte le commissioni edilizie hanno perso in questi anni la loro iniziale funzione di confronto tra le diverse rappresentanze delle categorie diventando, sempre più spesso, momento di mediazione di interessi professionali e politici e motivo di appesantimenti e ritardi nell'iter della pratica. Si riserva di accogliere peraltro talune delle osservazioni emerse dal dibattito in merito alle altre parti di competenza.

Il sottosegretario CUTRERA condivide taluni dei rilievi emersi dal dibattito, ma invita la Commissione a non discostarsi dalla proposta espressa dal relatore per quanto concerne l'articolo 5: essa costituisce un miglioramento significativo del testo originario, mediante l'introduzione della previa messa in mora e dell'asseverazione; l'abusivismo in tal modo è lungi dall'essere incentivato, essendo espressamente richiamato il rispetto della pianificazione urbanistica. Dopo essersi riservato di valutare con attenzione le norme concernenti il rapporto con la legislazione regionale e la soppressione delle commissioni edilizie, il rappresentante del Governo si oppone al ritiro totale del provvedimento, che registra nel suo capo primo un'ampia convergenza nella commissione di merito, anche per quanto riguarda l'articolo 3 sulla ricostruzione industriale nelle zone terremotate del novembre 1980; per quanto riguarda gli articoli 18 e 21, infine, si riserva di concordare una posizione unitaria anche con il ministro dell'ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1993

Presidenza del Vice Presidente
PELLEGATTI

Intervengono, per il Fondo assistenza finanziari, il presidente Meccariello ed il segretario Cupelli; per il Fondo del personale del Ministero delle finanze, il presidente Guaiana ed il consigliere Mergarone; per la Cassa del notariato, il presidente Mobilio ed il direttore generale Pavan.

La seduta inizia alle ore 12.

AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DEL FONDO ASSISTENZA FINANZIERI, DEL FONDO PREVIDENZA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
(R 047 0 00, B 68^a, 0007)

Il Presidente PELLEGATTI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che nelle settimane scorse la Commissione ha dato inizio al ciclo delle audizioni in cui i presidenti degli enti vigilati possono illustrare le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata nei mesi scorsi: in tal modo, la Commissione potrà predisporre nei prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella scorsa legislatura.

Invita il relatore per il Fondo di assistenza per i finanziari a prendere la parola.

Il deputato MICHIELON, *relatore*, ringrazia innanzitutto i rappresentanti del Fondo per la collaborazione prestata mediante l'invio di un'ulteriore documentazione oltre a quella già pervenuta alla Commissione.

Ricorda che il Fondo è regolato dalla legge n. 1265 del 1960 e che il nuovo statuto è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 775 del 1978; esso agisce sia sotto il profilo previdenziale che sotto quello assistenziale ed ha registrato nel 1992 un avanzo di gestione di quasi 32 miliardi. Inoltre, le sue entrate sono costituite dal

20 per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse, che per il resto vanno per il 60 per cento all'erario, per il 10 per cento ai militari accertatori con un massimo individuale di 200 mila lire l'anno e per il 10 per cento ai militari operanti in luoghi disagiati.

Chiede di conoscere, a tale proposito, a quanto ammontino le entrate nell'esercizio 1992, quale sia l'importo corrisposto in media ad ogni soggetto accertatore e se si ritenga opportuno far confluire tali importi *ad personam* fra le entrate generali del Fondo.

Esprime poi alcune valutazioni sull'indennità di buonuscita, che viene corrisposta ai militari che abbiano prestato almeno nove anni di servizio e correlata agli anni effettivamente lavorati, con un calcolo annuo - uguale per tutti i gradi - che nel 1991 è stato di circa 800 mila lire.

Chiede, a tale riguardo, se si ritenga opportuno aumentare il minimo degli anni di servizio per fruire della buonuscita, ad esempio da nove a quindici anni, secondo quanto stabilito da altre amministrazioni similari; ed inoltre se si ritenga opportuno elevare la somma su cui calcolare la buonuscita per scaglioni di anni, visto che maggiore è il numero degli anni di servizio e più elevato è il contributo destinato all'attività del Fondo. In tal modo sarebbe forse possibile evitare fenomeni di appiattimento nella corresponsione dei trattamenti.

Rilevato che nel 1992 sono stati erogati contributi agli stabilimenti balneari ed ai soggiorni marini e montani per un totale di 650 milioni, *domanda quale sia il numero di coloro che ne hanno usufruito, quanti siano e dove siano ubicati gli immobili adibiti a tale funzione, e quali siano le modalità delle singole gestioni.*

Circa i contributi erogati ai circoli, alle sale per convegni e ad altre analoghe strutture assistenziali e ricreative, precisa che la spesa ammonta ad un totale annuo di più di due miliardi: chiede, a tale riguardo, quanti sono i circoli beneficiari, quale sia la quota destinata ai singoli circoli e se la ripartizione avvenga su base territoriale o con altri criteri.

Richieste ulteriori notizie in merito ai soggetti fruitori dell'indennità di buonuscita, conclude esprimendo la convinzione che sia necessario prevedere un'omogeneizzazione fra tutte le Casse previdenziali riguardanti i membri delle forze armate: sarà opportuno, in merito, fissare un incontro fra i relatori delle predette Casse per poter avanzare proposte comuni.

Il presidente del Fondo assistenza finanziari, MECCARIELLO, fornisce risposta ai quesiti testè formulati, rilevando in particolare che il Fondo non gode di contributi statali, traendo alimento unicamente dalle aliquote fissate in rapporto alle sanzioni tributarie riscosse: *tale aspetto differenzia il Fondo da tutti gli altri enti similari.*

Osservato che le strutture operanti sono gestite mediante l'utilizzo di militari e che ciò permette una notevole riduzione delle spese rispetto a gestioni affidate all'esterno, precisa che per il 1992 l'importo totale delle aliquote delle sanzioni pecuniarie destinate ai soggetti accertatori ammonta a circa 2 miliardi e 200 milioni. Conviene poi sull'opportunità di ipotizzare una riduzione della platea dei destinatari riguardo all'erogazione dell'indennità di buonuscita, per giungere eventualmente

anche ad un aumento della quota annua che concorre con gli anni di servizio a stabilire il totale del beneficio erogato.

Quanto al termine di nove anni, esso costituisce il limite per l'entrata definitiva in servizio, ma - essendo previsto soltanto nello statuto - può essere agevolmente modificato.

Successivamente elenca in maniera dettagliata gli immobili destinati all'utilizzo nel periodo estivo, precisando che ne sono previsti al massimo due per ciascuna legione territoriale della Guardia di finanza e che non sono in funzione immobili da destinare ai periodi di riposo degli iscritti.

Il segretario del Fondo assistenza finanziari, CUPELLI, integra i dati forniti, precisando che, dall'inizio di giugno fino alla metà di settembre, in ciascuno degli stabilimenti balneari si registrano mediamente frequenze giornaliere dalle trecento alle quattromila unità e che vengono utilizzati militari o dipendenti civili senza ricorrere a gestioni esterne.

Dopo che il presidente PELLEGATTI ha chiesto ulteriori delucidazioni sui dipendenti di tali stabilimenti, il deputato MICHIELON, *relatore*, chiede notizie sulla gestione delle mense e di altri esercizi simili, nonché a quanto ammonterebbe il beneficio per il singolo finanziere se le entrate del Fondo fossero conteggiate sugli stipendi.

Il presidente del Fondo assistenza finanziari, MECCARIELLO, precisa che le mense in funzione sono gestite unicamente dai privati, mentre altri esercizi sono gestiti dai finanziari in servizio.

Osserva che le entrate del Fondo, essendo dipendenti dal totale delle somme riscosse per violazioni di natura finanziaria, sono del tutto variabili e quindi difficilmente prevedibili: nonostante ciò, sarebbe opportuno mantenere questa originale forma di finanziamento, che ha assicurato fino al momento attuale sufficienti fondi per la gestione e notevoli soddisfazioni agli iscritti.

Sottolineato che sono circa sessantamila i finanziari in servizio, ritiene che ad ognuno di essi - se dovessero essere conteggiate sui singoli stipendi le entrate del Fondo - andrebbe una somma annuale di circa mezzo milione, e ciò considerando qualunque anzianità di servizio.

In conclusione, fornisce alcuni dati numerici sulla dislocazione dei soggetti adibiti agli stabilimenti balneari.

Il presidente PELLEGATTI ringrazia i rappresentanti del Fondo assistenza finanziari e li congeda, invitando il relatore per il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze a prendere la parola.

Il deputato MICHIELON, *relatore*, ricorda innanzitutto che l'istituzione del Fondo è prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 1981 e che le prestazioni assistenziali sono regolate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984.

Domanda se il personale operaio appartenente al ruolo organico della Guardia di finanza possa optare, per l'appartenenza al Fondo in esame o al Fondo per l'assistenza ai finanziari in precedenza esaminato.

Chiede di conoscere successivamente quale sia il tasso di interesse assicurato dalla Cassa depositi e prestiti sui depositi risultanti dai proventi del Fondo e se sia opportuno ipotizzarne una diversa forma di impiego.

Facendo riferimento al bilancio per il 1992 ed a quello di previsione per il 1993, chiede di conoscere i risultati ottenuti con il ricorso ad una massiccia informatizzazione e quale sia il motivo sotteso alla modifica della destinazione degli investimenti mobiliari, dai titoli di Stato agli impieghi in conto corrente.

Domanda poi le ragioni della diminuzione nel bilancio preventivo 1993 degli oneri per il personale e della mancata previsione di investimenti immobiliari, considerati soprattutto i rilevanti avanzi di gestione.

Conclude domandando se siano previsti contributi per assicurare ai figli degli iscritti i soggiorni estivi e quali differenze si possano rinvenire fra essi e le colonie marine e montane.

Il presidente del Fondo per il personale del Ministero delle finanze, GUAIANA, fornisce risposta ai quesiti sollevati, rilevando in particolare che il personale operaio appartenente al ruolo organico della Guardia di finanza non rientra nell'ambito militare e che quindi risulta iscritto al Fondo in esame: si tratta soprattutto di addetti ai servizi di cucina e di pulizia negli immobili attualmente utilizzati.

Ricordato che l'interesse corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti ammonta al due per cento annuo e che esso è imposto da una precisa normativa, osserva che non sono in funzione sedi periferiche del Fondo e che si sta valutando l'opportunità di utilizzare le disponibilità di gestione per investimenti immobiliari da destinare all'amministrazione finanziaria.

Pur non essendo previsto dal regolamento in vigore, ritiene che potrà essere valutata in futuro l'opportunità di erogare contributi per l'effettuazione di soggiorni estivi a beneficio dei figli degli iscritti, esprimendo poi alcune considerazioni sulle somme destinate al funzionamento delle colonie marine e montane.

Forniti alcuni dati numerici sugli investimenti mobiliari previsti nel corso del 1993, assicura il relatore che nelle prossime settimane produrrà alla Commissione i dati disaggregati relativi alla diminuzione degli oneri per il personale previsti nel corrente anno in rapporto a quelli del 1992.

Il deputato MICHIELON, *relatore*, dopo aver chiesto notizie sulle ultime vicende riguardanti la presidenza del Fondo, ritiene che si possa senz'altro procedere alla modifica del regolamento attualmente in vigore nel momento in cui si ravvisi la necessità di adeguare le prestazioni previste o di modificare la platea dei beneficiari.

Chiede se sia stata ipotizzata in passato o se si ritenga di prevedere in futuro l'unificazione del Fondo con quello per l'assistenza ai

finanziari esaminato in precedenza. Invita infine, il presidente Guaiana ed il consigliere Mergarone ad inviare al più presto alla Commissione il bilancio consuntivo per il 1992.

Il Presidente PELLEGATTI si associa alla richiesta testè formulata, invitando in particolare i rappresentanti del Fondo a fornire con sollecitudine i dati definitivi dell'esercizio 1992 per permettere la stesura della relazione finale.

Il presidente del Fondo per il personale del Ministero delle finanze, GUAIANA, fornisce sommarie notizie sui procedimenti giudiziari che hanno determinato un avvicendamento nella carica di presidente del Fondo.

Quanto all'unificazione con il Fondo di assistenza ai finanziari, fa sapere che in passato non è stata definita alcuna ipotesi specifica, ma che sarebbe senz'altro possibile: a tal fine potrà essere avanzata nelle sedi competenti una prima proposta operativa.

Il consigliere del Fondo per il personale del Ministero delle finanze, MERGARONE, ricorda che non è stato possibile approvare il bilancio consuntivo per il 1992 nello scorso mese di aprile, atto che sarà perfezionato entro la fine del corrente mese. Immediatamente dopo, assicura il relatore e la Commissione che saranno forniti tutti i dati disponibili.

Il Presidente PELLEGATTI ringrazia i rappresentanti del Fondo e li congeda, invitando il relatore per la Cassa nazionale del notariato a prendere la parola.

Il senatore GIOVANOLLA, *relatore*, esprime un giudizio positivo sul funzionamento della Cassa e sul suo grado di efficienza in rapporto ai servizi assicurati all'utenza; la gestione complessiva è senz'altro buona, come si evince anche dalla comparazione dei dati di bilancio.

Chiede, a tale riguardo, alcune delucidazioni sulla situazione finanziaria presente al 31 dicembre 1992, ed in particolare le motivazioni sottese ad un utile di circa 23 miliardi nel bilancio di competenza e ad un disavanzo di circa 16 miliardi e mezzo nel bilancio di cassa.

Svolge poi alcune considerazioni sulla situazione patrimoniale e sulla gestione immobiliare, anche in rapporto alla redditività ed alle spese di manutenzione, che per gli immobili di antica costruzione raggiungono importi di una certa rilevanza. Non essendovi nella relazione inviata nei mesi scorsi alla Commissione dati dettagliati a tale proposito, intende conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare, possibilmente rapportata al costo rivalutato, e quali siano le linee riferite ai programmi di investimento in tale settore.

Rileva ancora che l'attività di contenzioso si è notevolmente ampliata nel corso del 1992, anche a seguito di certe interpretazioni giurisprudenziali in materia di pensioni e di diritto del lavoro, per cui vengono impugnati provvedimenti che in passato sarebbero stati ritenuti inattaccabili.

Nonostante ciò, i relativi procedimenti ammontano a poche decine l'anno, mentre la parte più consistente delle cause attiene alle locazioni - circa un centinaio ogni anno - ed in particolare ai casi di morosità e di occupazione *sine titulo*: chiede chiarimenti sull'esito di tali procedimenti ed in quale misura sia possibile il recupero del credito.

Fatto riferimento all'impiego delle disponibilità ai sensi della legge n. 153 del 1969 e n. 94 del 1982, chiede che siano fornite delucidazioni sui piani annuali di investimento sia nel settore immobiliare che in quello mobiliare.

Il presidente della Cassa nazionale del notariato, MOBILIO, dà risposta ai quesiti testè formulati, osservando in particolare che i piani di investimento sono predisposti tenendo conto dell'esigenza di assicurare una redditività allineata ai rendimenti di mercato ed anche del frazionamento del rischio, al fine di ottenere in futuro una rendita sufficiente a far fronte alle esigenze finanziarie connesse ai compiti istituzionali della Cassa; tali piani debbono tener conto dei molteplici e talvolta contraddittori vincoli stabiliti dalla vigente legislazione e debbono essere infine sottoposti per l'approvazione ai Ministeri vigilanti.

Rilevato che si registra un'assoluta mancanza di coordinamento tra le disposizioni normative in vigore, osserva che è tecnicamente impossibile una determinazione autonoma nella scelta degli investimenti ed anche nella suddivisione tra settore mobiliare ed immobiliare.

Negli ultimi anni si è tentata una progressiva diversificazione degli impieghi, raggiungendo buoni risultati, e positivi sono da ritenere gli ultimi acquisti immobiliari effettuati, soprattutto quelli destinati ad un utilizzo commerciale. Permangono invece difficoltà nell'ottenimento di una buona redditività nel settore immobiliare destinato ad abitazione, poichè alle viscosità connesse alla vecchia legge sull'equo canone si sommano quelle relative alla recente legge sui patti in deroga: è quindi spesso contraddittorio il panorama risultante dalla necessità di utilizzare al meglio i fondi disponibili e di applicare le leggi e le direttive governative che si succedono con grande rapidità.

Precisato che le spese di manutenzione degli immobili ammontano a 460 milioni del 1992, si sofferma brevemente sulla storia della Cassa, rilevando in specie che essa esiste dal 1919 e che - essendo il primo istituto previdenziale per liberi professionisti - ha costituito un esempio per altre categorie, che in seguito sono state regolate legislativamente sotto il profilo previdenziale ed assistenziale. In genere si può dire che l'obiettivo principale che si è cercato di raggiungere riguarda il contemperamento degli interessi dei notai in attività di servizio e di quelli che svolgeranno attività in futuro.

Ritiene poi che sarebbe opportuno permettere alla Cassa di fornire un'assistenza sanitaria agli iscritti ed ai loro familiari, secondo le modalità che erano in vigore prima dell'entrata in funzione del servizio sanitario nazionale.

Valutate le molteplici imposizioni contributive a carico della Cassa ed anche degli altri enti previdenziali, consente con la proposta di coloro che vedrebbero positivamente il varo di agevolazioni tributarie nel settore, anche a seguito delle modifiche recentemente deliberate.

Fatto riferimento al contenuto della legge n. 379 del 1990 in rapporto alla corresponsione di un'indennità di maternità a favore delle libere professioniste, precisa che le domande avanzate negli ultimi mesi sono assai numerose ma che ad esse non si accompagna una corrispondente astensione dal lavoro: sarebbe opportuno, in merito, fornire un'interpretazione della norma in vigore anche al fine di evitare possibili disparità di trattamento con le libere professioniste che siano contemporaneamente lavoratrici dipendenti.

Il Presidente PELLEGATTI ricorda il contenuto della legge 5 marzo 1990, n. 45, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi professionisti e chiede quali siano i principali problemi incontrati dalla Cassa nella sua attuazione.

Chiede altresì quali siano i ritardi nell'accertamento delle posizioni assicurative conseguenti ai rapporti con le sedi provinciali dell'INPS, con la Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, con la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali e con lo Stato.

Il presidente della Cassa nazionale del notariato, MOBILIO, conferma la permanenza di notevoli difficoltà nel rapporto con altri organismi per l'accertamento delle posizioni assicurative, rilevando in particolare che la Cassa di previdenza degli avvocati non ha fornito finora evasione alle richieste inoltrate e che la Cassa per i dipendenti degli enti locali si è limitata finora a comunicare i casi negativi o la costituzione presso l'INPS delle posizioni assicurative.

Auspica, in conclusione, che in futuro si pervenga ad una semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché degli atti pubblici.

Il direttore generale della Cassa nazionale del notariato, PAVAN, integra le notizie e le risposte fornite, sottolineando i dati che evidenziano un avanzo di gestione anche nel bilancio di cassa, oltre che in quello di competenza.

Il Presidente PELLEGATTI ringrazia i rappresentanti della Cassa del notariato e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 13 maggio 1993, alle ore 9, per ascoltare i rappresentanti dell'Istituto postelegrafonici, della Cassa integrativa per il personale telefonico statale e dello SCAU.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente

Gaetano VAIRO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera all'unanimità di proseguire in seduta pubblica.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Gaetano VAIRO comunica che il Presidente del Senato ha chiamato i senatori Casoli e Ricevuto a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di quel consesso, in sostituzione dei senatori Dell'Osso e Sellitti, entrati a far parte del Governo. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, i senatori Casoli e Ricevuto entrano a far parte del Comitato.

Seguito dell'esame delle seguenti denunce:

- 1) **Denuncia sporta dagli onorevoli Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli**
- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Onorato**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dagli onorevoli Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante**
(R 050 0 01, B 43^a, 0001)

Il Presidente Gaetano VAIRO ricorda che nella seduta del 4 maggio 1993 si è conclusa la discussione generale congiunta sulle cinque denunce in titolo.

Il relatore Bruno LANDI, intervenendo in sede di replica, ringrazia convintamente tutti gli intervenuti per i contributi autorevoli, ricchi di

considerazioni pertinenti ed acute, che hanno indubbiamente non poco agevolato il suo compito. In tale sede desidera ricordare, in aggiunta alle considerazioni precedentemente svolte, che si avvia alla conclusione un procedimento iniziato nella X legislatura, del quale il Comitato ha rimarcato la unitarietà nella maggioranza delle opinioni degli intervenuti; egli è stato prosecutore degli indirizzi prevalenti nell'una e nell'altra legislatura, e lo schema di provvedimento conclusivo che oggi presenta è stato redatto in questo spirito.

Dando per acquisita la sussistenza dei presupposti di archiviazione, resta aperto il problema delle motivazioni di tale provvedimento: in proposito, pur apprezzando il valore intrinseco delle argomentazioni svolte in particolare dal deputato Correnti e dal senatore Pellegrino nella scorsa seduta, non può non chiedersi quale sia realmente l'oggetto della decisione del Comitato. Se, infatti, ragionando *de iure condendo*, si pone senz'altro l'esigenza normativa di una più esatta configurazione dell'area dei poteri, dei doveri e degli eventuali reati del Presidente della Repubblica, è tuttavia certo che oggi tale esigenza non può essere presa in considerazione, e particolarmente non dal Comitato, che ha il compito di valutare i comportamenti del Presidente della Repubblica non in termini di responsabilità politica, quanto in relazione a dati giuridici obiettivi, che si rapportano alla figura normativa dell'attentato alla Costituzione. Ed in questa sede, la maggioranza dei colleghi ha ritenuto che la fattispecie dell'attentato alla Costituzione non sia rinvenibile nei comportamenti oggetto di denuncia.

Nel fare presente che le motivazioni addotte valgono, a maggior ragione, anche per la denuncia formulata dal signor D'Anna, presenta infine il seguente schema di ordinanza di archiviazione, che ha il valore di una proposta aperta ad eventuali integrazioni:

«Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa,

lette le cinque denunce presentate (nei mesi di novembre e dicembre del 1991) rispettivamente dagli onorevoli Dalla Chiesa ed altri; dall'onorevole Pannella; dagli onorevoli Garavini ed altri; dal senatore Onorato; dai senatori Pecchioli ed altri;

udite le relazioni preliminari;

sentita la discussione generale, svoltasi congiuntamente sulle cinque denunce a seguito della decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 4 dicembre 1991;

premesso in punto di merito che le predette cinque denunce fanno riferimento - anche se ogni volta in un'ottica particolare e con un diverso rilievo ed una differente collocazione nel contesto complessivo - alle seguenti notizie di reato secondo la prospettazione dei denunciati:

1) il preannunciato rinvio alle Camere dell'eventuale legge di proroga della Commissione parlamentare sul terrorismo e le stragi, nonchè la ventilata ipotesi del rifiuto assoluto di promulgare la legge, in caso di riapprovazione (Denunce: Dalla Chiesa ed altri; Garavini ed altri; Onorato; Pecchioli ed altri);

2) il preannunciato rifiuto di firmare il decreto legislativo riguardante la proroga del regime transitorio per i procedimenti in fase di istruzione formale, che proseguono con le norme del codice di

procedura penale abrogato, ancora in fase di istruzione formale (Denunce: Dalla Chiesa ed altri; Garavini ed altri);

3) l'espressione di pesanti giudizi sull'operato della Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi (Denunce: Dalla Chiesa ed altri);

4) l'espressione di pesanti giudizi sull'operato di alcuni organi della magistratura ed il rifiuto di rendere testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria (Denunce: Dalla Chiesa ed altri; Onorato; Pecchioli ed altri);

5) la lettera del 7 dicembre 1990, con la minaccia di «auto-sospendersi» e di sospendere il Governo, onde bloccare la decisione governativa riguardante il Comitato su «Gladio» (Denunce: Dalla Chiesa ed altri; Pannella; Garavini ed altri; Onorato; Pecchioli ed altri);

6) le continue dichiarazioni circa la legittimità della struttura denominata «Gladio», benchè fossero in corso indagini giudiziarie e parlamentari (Denunce: Dalla Chiesa ed altri; Pannella; Onorato);

7) l'espressione di valutazioni negative nei confronti di parlamentari, giornalisti e magistrati per fatti attinenti al merito di inchieste (Denunce: Dalla Chiesa);

8) le pubbliche affermazioni sull'obsolescenza della Costituzione; l'apertura di una fase costituente, ipotizzata nel messaggio alle Camere del 26 giugno 1991 in dispregio delle regole di cui all'articolo 138 della Costituzione; la determinazione, manifestata anche all'estero, di smantellare l'attuale sistema istituzionale (Denunce: Dalla Chiesa ed altri; Pannella; Garavini ed altri; Onorato);

9) la minaccia del ricorso alle forze dell'ordine per far cessare un'eventuale riunione del Consiglio superiore della magistratura, nonchè del suo scioglimento, in caso di inosservanza del divieto di discutere certi argomenti (Denunce: Dalla Chiesa ed altri; Garavini ed altri; Onorato; Pecchioli ed altri);

10) la convocazione al Palazzo del Quirinale dei Procuratori Generali della Sicilia nel maggio del 1990, interferendo sulle istruttorie in corso (Denunce: Pannella; Onorato; Pecchioli ed altri);

11) la richiesta formale al Ministro Guardasigilli, ai Presidenti delle Camere ed al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura di adozione di misure straordinarie contro la criminalità organizzata (Denunce: Pannella);

12) le reiterate critiche allo svolgimento di un'inchiesta parlamentare sulla tragedia di Ustica, in parallelo con un'inchiesta giudiziaria (Denunce: Pannella);

13) i giudizi sulla Loggia massonica P2, nonostante la legge di scioglimento n. 17 del 1982 e le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta (Denunce: Pannella; Onorato; Pecchioli ed altri);

14) le particolari forme di audizione imposte al Comitato parlamentare sui servizi d'informazione e di sicurezza (Denunce: Pannella);

15) la pressione sul Governo affinchè non rispondesse alle interpellanze, presentate alla Camera nel maggio 1991 da esponenti del PDS (Denunce: Pannella; Pecchioli ed altri);

16) la rivendicazione di un potere esclusivo di scioglimento delle Camere e la sua continua minaccia (Denunce: Pannella; Garavini ed altri; Onorato; Pecchioli ed altri);

17) la gestione della crisi del VI Governo Andreotti, il primo da lui presieduto nella X legislatura (Denunce: Pannella);

18) le esternazioni polemiche, in contrasto con il ruolo di garante imparziale del Presidente della Repubblica (Denunce: Dalla Chiesa ed altri; Pannella; Garavini ed altri; Onorato; Pecchioli ed altri);

19) la vicenda della grazia a Renato Curcio (Denunce: Pannella);

20) le dichiarazioni pubblicate il 4 luglio 1991, in cui il Presidente ha accennato spregiativamente ai generali italiani in quanto eccessivamente pazienti con il potere politico (Denunce: Pannella);

21) l'abuso per finalità politiche dei mezzi pubblici di comunicazione di massa radiotelevisivi (Denunce: Pannella; Pecchioli ed altri);

22) la minaccia di far uso dei *dossier* e la convocazione al Quirinale dei vertici dei servizi segreti (Denunce: Garavini ed altri; Onorato; Pecchioli ed altri);

23) la lettera del 3 luglio 1990, inviata dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio a seguito della trasmissione dell'intervista televisiva all'ex agente della CIA, Brenneke (Denunce: Garavini ed altri; Onorato);

24) l'invito ad allontanare il Ministro Formica dopo le sue dichiarazioni sulla struttura «Gladio» (Denunce: Onorato);

25) l'affermazione del principio secondo cui coloro che facciano parte del Governo debbono necessariamente condividere la politica istituzionale del Presidente della Repubblica, con la pretesa di escludere dal Governo il PRI, dopo le dichiarazioni del suo Segretario sulla struttura «Gladio» (Denunce: Onorato; Pecchioli ed altri);

26) la questione della presidenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con l'impropria delega al Consigliere anziano Coccia (Denunce: Onorato);

27) la denigrazione dei firmatari del progetto di legge, diretto a risolvere in via interpretativa il noto conflitto sull'ordine del giorno del Consiglio superiore della magistratura, presentato da alcuni senatori democristiani, con un indebito condizionamento del libero esercizio della funzione parlamentare (Denunce: Pecchioli ed altri);

28) l'intervento a Velletri, in data 1 dicembre 1991 davanti a 550 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, dopo il quale è scaturita la nota sortita del 4 dicembre 1991 da parte della sezione carabinieri del COCER (Denunce: Pecchioli ed altri);

29) il ricorso continuo alla denigrazione, onde condizionare il comportamento delle persone offese e prevenire possibili critiche politiche (Denunce: Pecchioli ed altri);

e premesso altresì in punto di diritto che le stesse denunce fanno riferimento alle seguenti fattispecie astratte:

I) articolo 90 della Costituzione, in relazione al reato di attentato alla Costituzione (tutte le denunce) ed al reato di alto tradimento (la denuncia degli onorevoli Garavini ed altri, nonchè - in via subordinata - la denuncia del senatore Onorato);

II) articolo 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato) del codice penale (denunce degli onorevoli Garavini ed altri; dei senatori Onorato; Pecchioli ed altri);

III) articoli 287 (Usurpazione di potere politico o di comando militare), 289 (Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali) e 338 (Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) del codice penale (la denuncia dei senatori Pecchioli ed altri);

IV) articolo 77 (Alto tradimento) del codice penale militare di pace - sulla base dell'articolo 7 (Militari in congedo non considerati in servizio alle armi) - in relazione al rinvio (ivi contenuto) dello stesso codice all'articolo 289 del codice penale (in via subordinata, la denuncia del senatore Onorato).

Considerate in diritto le seguenti argomentazioni:

a) Il Comitato ha già delineato, in precedenti decisioni, i contorni del reato di attentato alla Costituzione: esso non si realizza in una semplice inosservanza di norme costituzionali, ma si configura nel compimento o nell'omissione di atti idonei sotto il profilo oggettivo (quali l'impedimento o la turbativa all'attività degli organi costituzionali, la violazione dei principi fondamentali), e sotto il profilo soggettivo consistenti nella inequivoca e specifica volontà di modificare il sistema costituzionale per via diversa da quella indicata nella Costituzione stessa (il cosiddetto «dolo specifico»), con la piena consapevolezza dell'anti-giuridicità dell'azione (comportamenti che devono essere riconducibili a specifiche fattispecie criminose);

b) compito preliminare del Comitato è di verificare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale in ordine ai reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione), per la cui sussistenza occorre che ciascuna fattispecie sia riconducibile a ipotesi di reato previste da norme di diritto penale comune o militare;

c) tale accertamento preliminare è necessario in ossequio al principio stabilito dal secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione e anche al fine di individuare eventualmente la pena edittale, dovendosi interpretare secondo ragionevolezza l'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

d) infine, ove i presupposti per l'esercizio dell'azione penale in ordine ai reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione difettino *ictu oculi*, si rende superfluo il compimento di ogni attività d'indagine.

Considerate in punto di merito le seguenti argomentazioni:

a) le cosiddette «esternazioni (al di là di qualsiasi controversia in ordine alla loro natura), richiamate nelle denunce, si pongono prevalentemente nell'ambito precipuo di una dialettica politico-istituzionale. In ogni caso, non si può far riferimento ad una sorta di «formale potere presidenziale di esternazione», dal momento che non ne conseguono effetti giuridici tipici, trattandosi di una mera facoltà che non può definirsi decisionale, dal cui esercizio non è nemmeno dato attendersi una risposta da parte di certe autorità dello Stato. Comunque, - ove alla stimolazione e sollecitazione non si accompagnino atti idonei, concretamente e direttamente finalizzati a sovvertire l'ordine costituzionale con mezzi non consentiti, oppure qualora le stesse esternazioni non abbiano

coartato la volontà degli organi dello Stato a tal punto da comportare negli effetti un indebito mutamento della Costituzione stessa – certamente non si verifica l'attentato alla Costituzione. Pertanto, si deve concludere per la manifesta infondatezza, già di per sè evidente, delle fattispecie concrete di cui ai punti (in precedenza richiamati) nn. 1, 2, 3, 4 (nella parte relativa all'espressione di pesanti giudizi sull'operato di alcuni organi della magistratura), 6, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 27 e 29;

b) la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione può riferirsi solo agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni tipiche presidenziali, che non vanno confusi con gli atti posti in essere in occasione dell'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica, per cui non vanno considerate iniziative effettuate al di fuori delle funzioni presidenziali. Pertanto, si deve concludere per la manifesta infondatezza anche nelle fattispecie concrete di cui ai punti nn. 5, 23 e 26. Al riguardo si fa in particolare notare che i contenuti della lettera del 7 dicembre 1990 possono essere inquadrati in senso lato nel ruolo del Presidente della Repubblica, individuato dalla dottrina, di «consigliere vigile, discreto ed esperto» dell'autorità governativa; e che nella lettera del 3 luglio 1990 il Presidente Cossiga si è limitato a far riferimento a misure adeguate (tra l'altro di competenza di altri organi) nei confronti dei dirigenti della Rai, qualora i contenuti dell'intervista televisiva all'ex agente della CIA, Brenneke, fossero risultati del tutto infondati; infine, la lettera del 18 giugno 1991, inviata al componente del Consiglio superiore della magistratura Franco Coccia, si riferisce ad una particolare lettura del complesso delle norme richiamabili, ai fini della presidenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in caso di assenza del Presidente e di una prevedibile astensione del Vice Presidente;

c) come è noto, seppur con diverse sfumature ed accenti, la dottrina tradizionale ha riconosciuto al Capo dello Stato – ai sensi dell'articolo 87, primo comma, della Costituzione – la titolarità di una funzione autonoma e distinta, esercitata in qualità di organo avente compiti di controllo, influenza e coordinamento. In tale contesto vanno inquadrare alcune iniziative, le quali non sono sfociate nel compimento di atti tipici presidenziali (e che quindi in ogni caso non potrebbero essere rilevanti ai fini penali in esame), ma comunque non rappresentano uno straripamento dal ruolo presidenziale, anche perchè da loro non è scaturita alcuna indebita forma di costrizione o di condizionamento. Alla luce di queste considerazioni vanno considerate manifestamente infondate le fattispecie concrete di cui ai punti nn. 10, 11, 15, 17;

d) ai fini della configurabilità del cosiddetto «elemento soggettivo» del reato di attentato alla Costituzione sono necessari, in particolare, il dolo specifico e la piena consapevolezza dell'antigiuridicità del comportamento tenuto. Pertanto, non rilevano penalmente i comportamenti tenuti sulla base di una manifesta convinzione circa la loro doverosità giuridica. Quindi si deve concludere per la manifesta infondatezza delle fattispecie concrete di cui ai punti nn. 4 (nella parte relativa al rifiuto di rendere testimonianza dinnanzi all'autorità giudiziaria), 9, 14, 19 e 21. Al riguardo innanzitutto si ricorda che la questione del presunto rifiuto di rendere testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria è stata affrontata nell'ambito dell'esame della

denuncia degli onorevoli Arnaboldi e Russo Spina, archiviata nella seduta del Comitato del 4 gennaio 1991; comunque, anche in questo caso si trattava di valutare (come emerge del resto dalle stesse dichiarazioni successive del magistrato) la corretta interpretazione giuridica dell'articolo 356 (recante norme relative all'assunzione di determinati testimoni) del vecchio codice di procedura penale, dal momento che l'inchiesta penale condotta dal giudice Casson proseguiva transitoriamente con le norme del previgente codice di rito.

Si fa altresì notare che il noto conflitto tra Presidente e Consiglio superiore della magistratura ha una valenza meramente interna nell'ambito di un organo a rilevanza costituzionale; il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato è un organo meramente parlamentare e non di inchiesta, in relazione al quale quindi non possono essere richiamate le norme previste per le testimonianze davanti all'autorità giudiziaria; la questione circa le diverse competenze deliberative in materia di esercizio del potere di grazia è alquanto controversa e non a caso è stata in un primo tempo sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, la quale con ordinanza del 9 ottobre 1991, n. 379, ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso ed ha dichiarato estinto il giudizio; infine, l'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) espressamente prevede che la società concessionaria sia tenuta a trasmettere i comunicati e le comunicazioni ufficiali del Presidente della Repubblica;

e) da ultimo - in relazione alle due fattispecie concrete residuali (nell'ambito di quelle in precedenza segnalate) - va sottolineata l'assoluta mancanza di successivi atti concreti (tipici o atipici rispetto alle funzioni presidenziali), che abbiano fatto seguito alle vicende segnalate. Infatti, il minacciato uso dei *dossier* è rimasto tale e tra l'altro si è rivolto a persone o a gruppi politicamente impegnati, ma che non possono essere identificati in istituzioni costituzionalmente rilevanti. Inoltre, per quanto riguarda il criticato rapporto tra Presidente Cossiga ed Arma dei Carabinieri, va ricordato che il Presidente Cossiga ha indirizzato una netta censura in riferimento ai giudizi espressi dal loro organo rappresentativo sulle disfunzioni del sistema. Pertanto si presentano come manifestamente infondate anche le fattispecie di cui ai punti nn. 22 e 28;

f) per completezza di argomentazione, sembrano del tutto carenti i riferimenti, laddove contenuti nelle denunce, al reato di alto tradimento, del quale non vengono nemmeno indicati gli estremi limitandosi ad una mera enunciazione *ad pompam* (denunce degli onorevoli Garavini ed altri); oppure al quale si fa un mero richiamo, in via subordinata rispetto all'altra ipotesi di attentato alla Costituzione (denuncia del senatore Onorato).

Per queste ragioni, il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa,

rilevata la manifesta infondatezza di quanto esposto nelle cinque denunce;

visti gli articoli 25 e 90 della Costituzione, l'articolo 8 della legge 5 giugno 1989, n. 219, l'articolo 11 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti».

Il presidente Gaetano VAIRO sospende quindi brevemente la seduta, per consentire la presentazione e la distribuzione di emendamenti alla proposta del relatore.

(La seduta, sospesa alle 15,30, è ripresa alle 15,50).

Il presidente Gaetano VAIRO avverte che risultano presentati i seguenti emendamenti allo schema di ordinanza proposto dal relatore:

Nella parte relativa alle notizie di reato, premessa iniziale, sostituire le parole: «alle seguenti notizie di reato, secondo la prospettazione dei denunzianti» con le parole: «agli accadimenti sotto elencati, dai denunzianti indicati per la valutazione come ipotesi di reato».

NR.0.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 2), sostituire le parole: «Il preannunciato» con le parole: «la prospettiva di un possibile».

NR.2.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 3), sostituire le parole: «pesanti giudizi» con le parole: «giudizi non positivi».

NR.3.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 4), sostituire le parole: «pesanti giudizi» con le parole: «giudizi non positivi».

NR.4.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 5), sostituire la parola: «minaccia» con le parole: «possibile prospettiva».

NR.5.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 7), sostituire la parola: «negative» con le parole: «non positive».

NR.7.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 8), sopprimere le seguenti parole: «in dispregio delle regole di cui all'articolo 138 della Costituzione».

NR.8.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 8), sostituire la parola: «determinazione» con la parola: «necessità».

NR.8.2. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 8), sostituire la parola: «smantellare» con la parola: «modificare».

NR.8.3. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 9), sostituire le parole: «La minaccia del ricorso alle» con le parole: «L'ipotesi della competenza delle».

NR.9.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 9), sostituire le parole: «per far cessare» con le parole: «in relazione ad».

NR.9.2. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 9), sopprimere le seguenti parole: «nonchè del suo scioglimento, in caso di inosservanza del divieto di discutere certi argomenti».

NR.9.3. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 10), sopprimere le seguenti parole: «interferendo sulle istruttorie in corso».

NR.10.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 12), sostituire le parole: «Le reiterate critiche» con le parole: «I reiterati rilievi».

NR.12.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 13), sostituire le parole: «nonostante la» con le parole: «nella vigenza della».

NR.13.1. VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 13), dopo le parole: «del 1982 e» aggiungere la seguente: «dopo».

NR.13.2.

VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 16), sostituire la parola: «rivendicazione» con la parola: «affermazione».

NR.16.1.

VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle notizie di reato, al numero 16), sopprimere la parola: «esclusivo» e sostituire la parola: «minaccia» con la parola: «esternazione».

NR.16.2.

VALENSISE, FILETTI

Nella parte relativa alle argomentazioni di merito, alla lettera B), sostituire le parole: «consigliere vigile, discreto ed esperto» con le parole: «consigliere attento».

AM.B.1.

COVI

Nella parte relativa alle argomentazioni di merito, alla lettera E), sostituire le parole: «ha indirizzato una netta censura in riferimento ai» con le parole: «ha poi censurato i».

AM.E.1.

COVI

Il deputato Raffaele VALENSISE, illustrando i suoi emendamenti, fa presente che il primo di essi mira a sostituire alle parole «notizie di reato» una locuzione più articolata, intesa a meglio qualificare l'oggetto delle denunce. Gli altri emendamenti mirano, da un lato, a modificare il punto di vista rispetto al quale vengono esposti i principali fatti oggetto delle denunce, passando da quello dei denuncianti a quello neutro di un osservatore terzo; e, dall'altro, a compiere talune precisazioni che appaiono particolarmente opportune.

Il relatore Bruno LANDI esprime parere favorevole sul primo emendamento, invitando il deputato Valensise a ritirare gli altri, in quanto fa presente che l'obiettivo di chiarezza che attraverso essi si intende perseguire è, almeno in parte, già raggiunto grazie alla precisazione, posta in coda alla premessa, secondo cui si tratta di ipotesi di reato descritte secondo la prospettiva dei denuncianti e, in ogni caso, dallo stesso primo emendamento del deputato Valensise e del senatore Filetti.

Dopo che il deputato Raffaele VALENSISE ha ritirato i propri emendamenti, fatta eccezione per l'emendamento N.R.0.1., il Comitato lo approva.

Il senatore Giorgio Tullio COVI, illustrando i propri emendamenti e dichiarandosi favorevole alla proposta di archiviazione, fa presente che il suo gruppo ritiene manifestamente eccessiva l'aggettivazione di «discreto» attribuita al comportamento dell'ex Presidente Cossiga; ha pertanto presentato il relativo emendamento. Il secondo emendamento è stato parimenti suggerito dalla memoria dell'evento cui il brano da emendare si riferisce, allorchè la censura espressa dall'ex Presidente della Repubblica fu edulcorata da dichiarazioni successive; a proposito di queste ultime, ricorda per inciso una *querelle* nella quale il senatore Cossiga rivolse a lui espressioni che allora egli preferì non divulgare per ragioni di opportunità.

Dopo che il relatore Bruno LANDI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti Covi AM.B.1 e AM.E.1, il deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO dichiara il proprio voto contrario sui medesimi, ritenendo, quanto al primo, che sia opportuno mantenere il testo dello schema di archiviazione, dal momento che si fa riferimento ad una precisa citazione dottrinale. Quanto al secondo, ritiene più opportuna la formulazione dello schema di archiviazione poichè più aderente alla realtà storica dei fatti.

Dopo che il senatore Luciano GIORGI ha sottolineato che dovrà venir meno il carattere di citazione dell'espressione emendata e dopo che il senatore Giorgio Tullio COVI ha concordato con tale rilievo, il senatore Cristoforo FILETTI si dichiara favorevole ai due emendamenti.

Il Comitato approva, quindi, gli emendamenti AM.B.1 e AM.E.1.

Il deputato Alfredo BIANCHINI, intervenendo per dichiarazione di voto sullo schema di archiviazione, annuncia il proprio voto favorevole, condividendo le valutazioni del relatore e condividendo altresì le valutazioni svolte in sede di discussione generale dal senatore Covi. Ritiene, infatti, che, al di là dell'ipotesi di alto tradimento, che appare *ictu oculi* manifestamente infondata, anche l'ipotesi di attentato alla Costituzione non sembra in alcun modo potersi configurare nel caso di specie. Affinchè ricorrano gli estremi di tale reato, infatti, occorre che ci si trovi dinanzi a casi di vera e propria rottura dell'ordinamento costituzionale, attraverso il travalicamento delle funzioni proprie del Presidente della Repubblica: ciò che non ricorre, appunto, nel caso in esame. Preannuncia altresì sin d'ora il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore relativa alla denuncia del signor D'Anna.

Il senatore Learco SAPORITO, nel ringraziare il relatore ed i colleghi per i loro contributi al dibattito, ricorda che si sta ponendo in essere un significativo precedente di pronuncia del Comitato, il quale integra un dibattito scientifico sinora basato essenzialmente su considerazioni dottrinarie. Tali considerazioni avevano messo in rilievo il ruolo di «razionalizzazione del potere», che risulta dal fatto di trasferire rapporti tra organi costituzionali dal piano politico a quello giuridico, dando ai comportamenti di tali organi una qualificazione giuridica esatta.

In tali forme di razionalizzazione permane una zona grigia, costituita dal quesito se la riconosciuta infondatezza delle denunce debba far automaticamente ritenere la calunniosità delle stesse; connesso a tale quesito è quello della possibilità di deprecare il comportamento del Presidente della Repubblica sotto un profilo costituzionale e non penale, ma quest'ultimo sembra doversi risolvere in senso negativo, dal momento che una siffatta censura importerebbe la lesione delle prerogative costituzionali che sono a tale carica attribuite.

Il senatore Luigi COMPAGNA, apprezzando il grande equilibrio che ispira lo schema di archiviazione predisposto dal relatore e richiamandosi alle motivazioni espresse nel corso dei lavori del Comitato in questa e nella precedente legislatura dal collega Biondi, oggi impossibilitato ad intervenire, si dichiara favorevole allo schema suddetto e preannuncia altresì il proprio voto favorevole sull'altra proposta del relatore relativa alla denuncia del signor D'Anna.

Il deputato Giovanni CORRENTI non ritiene di opporsi formalmente alle conclusioni del relatore in materia di alto tradimento; per ciò che concerne l'attentato alla Costituzione, tuttavia, il suo atteggiamento, se non di espressa opposizione, è tuttavia di forte perplessità nei confronti della posizione del relatore. Egli qualifica infatti come manifestamente infondato, ai fini della qualificazione giuridica, un atteggiamento di indimenticabile tracotanza tenuto dalla massima magistratura dello Stato, che non esitava a minacciare periodicamente le Camere di scioglimento.

Nel ricordare che le Carte costituzionali sono sorte proprio per tutelare le maggioranze popolari dallo straripamento dei poteri sovrani, auspica che una revisione costituzionale, recuperando il senso della proposta avanzata dal senatore Pellegrino nella scorsa seduta, istituisca una forma di *impeachment*; e ribadisce la propria preoccupazione per il valore di interpretazione parlamentare che il giudizio di manifesta infondatezza costituisce.

Il deputato Raffaele VALENSISE, esprimendo il proprio apprezzamento per lo schema di archiviazione predisposto dal relatore, condivide la valutazione di manifesta infondatezza delle accuse contestate all'ex Presidente Cossiga e richiama l'attenzione sulla diversa attualità che tale valutazione riveste in un momento, quale quello presente, in cui si è assistito ad un'autentica accelerazione dei processi politici ed istituzionali, tale da far configurare le esternazioni dell'ex Presidente Cossiga come una sorta di «grido di dolore» inteso a sottoporre all'attenzione degli italiani alcune questioni la cui gravità si è manifestata successivamente in tutta la sua pienezza.

Il senatore Luciano GIORGI ritiene che la proposta di archiviazione del relatore meriti apprezzamento, essendo l'ipotesi accusatoria per attentato alla Costituzione indiscutibilmente priva di rilievo penale, per quanto opinabile possa essere il merito delle «esternazioni» presidenzial-

li. Ribadisce, pertanto, di ritenere sereno ed adeguato il giudizio di archiviazione.

Si dichiara sin d'ora favorevole alla proposta già preannunciata dal relatore relativamente alla denuncia del signor D'Anna, denuncia manifestamente esorbitante.

Il deputato Damiano POTÌ, richiamandosi alle valutazioni espresse dal senatore Giorgi, nonché agli argomenti da lui esposti in sede di discussione generale, dichiara il proprio voto favorevole allo schema di archiviazione presentato dal relatore Landi, ribadendo che i comportamenti dell'ex Presidente Cossiga non integrano gli estremi del reato previsto dall'articolo 90 della Costituzione. Anche le cosiddette «esternazioni» dell'ex Presidente vanno valutate alla luce della crescente importanza che nel mondo moderno vanno acquistando i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare la televisione.

Il deputato Roberto CICCIOMESSERE ritiene che il Comitato stia commettendo un grave errore, perdendo in tal modo la grande occasione di incardinare l'accusa, proprio mentre più forte è l'esigenza di dare un segnale contrario alla demagogia imperante. Il Comitato è purtroppo vincolato alla formula della manifesta infondatezza, laddove una declaratoria di non manifesta fondatezza avrebbe potuto essere più adeguata. Non può, comunque, non ricordare che quanto avviene oggi è la conseguenza dell'ultimo anno del settennato Cossiga, nel quale è stato legittimato in particolare un attacco al Parlamento che consente oggi l'oltraggio delle Camere da parte di qualunque organo di stampa. Per tali ragioni, preannuncia il proprio voto contrario ad una proposta che appare inopportuna anche sotto il profilo politico.

Il senatore Giuseppe BODO esprime il proprio voto favorevole sullo schema di archiviazione predisposto dal relatore, rilevando nella condotta dell'ex Presidente Cossiga l'assoluta assenza sia di dolo specifico sia di antigiuridicità, soprattutto alla luce dei più recenti avvenimenti politici.

Il deputato Severino GALANTE, richiamandosi a quanto da lui già in precedenza espresso, fa presente che le argomentazioni oggi udite non lo hanno convinto, come, purtroppo, le sue non hanno convinto la maggioranza dei colleghi. Tutti gli elementi di fatto da tale maggioranza riconosciuti, infatti, sussistono, ma diversa è la lettura che di essi danno la maggioranza e la minoranza formatesi in seno al Comitato. Nel preannunciare il proprio voto contrario, stigmatizza in particolare la strana fretta che il Comitato ha di chiudere questo caso, e, meravigliandosi che gruppi quali il Movimento sociale italiano e la Lega nord tengano oggi un atteggiamento così diverso da quello per loro abituale, rimarca le inquietanti analogie politiche con la recente vicenda della autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Craxi.

Il Comitato approva infine, a maggioranza, lo schema di ordinanza di archiviazione predisposto dal relatore per le denunce in titolo, come emendato.

È conseguentemente precluso lo schema di deliberazione per la presentazione della relazione al Parlamento in seduta comune, presentato dal deputato Ciccio Messere e successivamente sottoscritto dal deputato Galante.

SEGUITO DELLA DENUNCIA PRESENTATA DAL SIGNOR D'ANNA NEI CONFRONTI DELL'EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SENATORE FRANCESCO COSSIGA (R 050 0 01, B 43ª, 0002)

Il Presidente Gaetano VAIRO ricorda che nella seduta del 27 aprile 1993 è proseguito l'esame della denuncia in titolo.

Il relatore Bruno LANDI, richiamando il dibattito svoltosi sulle denunce in precedenza esaminate, presenta la seguente proposta di dichiarazione di inammissibilità parziale e di ordinanza di archiviazione:

«Il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:

letta la denuncia nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica, senatore Francesco Cossiga, presentata dal signor Cesare D'Anna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, da tale Procura trasmessa al Presidente della Camera in data 7 dicembre 1991, e pervenuta al Comitato in data 11 dicembre 1991;

udite le relazioni introduttive;

sentita la discussione;

rilevato che la denuncia fa riferimento a dichiarazioni dell'ex Presidente della Repubblica, senatore Cossiga, rese pubblicamente nel corso di visite all'estero e in particolare, a Budapest, Praga e Bratislava, nel luglio 1991, e a Berna, nell'ottobre 1991, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'articolo 269 del codice penale;

richiamata la ordinanza in data 30 luglio 1991, divenuta definitiva, con la quale il Comitato ha deliberato l'archiviazione per manifesta infondatezza delle notizie di reato esposte nella denuncia dello stesso signor Cesare D'Anna del 10 luglio 1991, pervenuta al Comitato il 23 luglio 1991, nella quale si faceva, tra l'altro, riferimento a dichiarazioni rese dal Capo dello Stato nel corso della visita a Budapest, Praga e Bratislava, in relazione agli articoli 90 della Costituzione e 269 del codice penale;

richiamata altresì la deliberazione in data 20 novembre 1991, con la quale si dichiarava la inammissibilità di altra successiva denuncia del signor Cesare D'Anna, pervenuta al Comitato il 5 novembre 1991, in quanto configurantesi, tra l'altro, come atto tendente ad ottenere la revisione della deliberazione del Comitato in data 30 luglio 1991;

visti gli articoli 90 della Costituzione, 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e 11, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa

DICHIARA

l'inammissibilità della denuncia per la parte relativa alle dichiarazioni dell'ex-Presidente della Repubblica, senatore Cossiga, rese nel corso di una visita a Budapest, Praga e Bratislava, in relazione

all'ordinanza di archiviazione per manifesta infondatezza del 30 luglio 1991.

Il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa,

rilevato, altresì, che le dichiarazioni rese dall'*ex* Presidente della Repubblica, senatore Cossiga, nel corso della visita a Berna non configurano le ipotesi di cui all'articolo 90 della Costituzione e, in particolare, l'ipotesi di alto tradimento, sia perchè l'articolo 269 del codice penale non rientra tra quelli indicati dall'articolo 77 del codice penale militare di pace, sia perchè nel caso di specie la condotta non appare tale da ledere l'interesse tutelato;

rilevata pertanto la manifesta infondatezza di quanto esposto nella denuncia;

visti gli articoli 90 della Costituzione, 8 della legge 5 giugno 1989, n. 219, e 11 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento, per la parte relativa alle dichiarazioni dell'*ex*-Presidente della Repubblica, senatore Cossiga, rese nel corso di una visita a Berna».

La Giunta approva la proposta del relatore, alla quale non risultano presentati emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 15

Verifica dei poteri

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Campania.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti (1121).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 16,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- CANNARIATO ed altri. - Nuovo ordinamento della banda musicale dell'Aeronautica militare (899).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 16,30

Procedure informative

- I. Indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n.1145: audizione dei rappresentanti della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
 - II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Segretario generale della Programmazione economica presso il Ministero del bilancio e programmazione economica, dottor Corrado Fiaccavento.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 16

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri*).

- TRIGLIA ed altri. - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (368).
- VISCO ed altri. - Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (445).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (1089).
- Abolizione del *fixing* delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento (1123)

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CALVI. - Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329).
- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)
- RUFFINO ed altri. - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 17,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- NOCCHI ed altri. - Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (1083).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli (1056).
 - BISCARDI ed altri. - Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica (1107).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in merito alla disciplina delle sponsorizzazioni e delle offerte televisive fatte direttamente al pubblico.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
 - COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
 - COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
 - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna (1181).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168 (1198) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140).
 - Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (1141).
 - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (1197) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).
-

COMMISSIONE DI INCHIESTA

**sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 18,30

Sul programma dei lavori della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 12 maggio 1993, ore 19

- Definizione del programma per il sopralluogo a Palermo riguardante l'edilizia scolastica.
 - votazione per l'elezione di un vicepresidente.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

